



DE SIMONE Vittorino (codice fiscale DSMVTR76H23H501I)
Piazzale delle Medaglie D'Oro n. 7 - 00136 Roma

DE SIMONE Francesca Romana (codice fiscale DSMFNC77P61H501T)
Via Aterno n. 12 - 00198 Roma

DE SIMONE Stefania (codice fiscale DSMSFN82S51H501P)
Via Monte San Michele n. 33 - 73100 Lecce

IULIUCCI Ilenia (codice fiscale LCCLRI97D54F839F)
via Speranzella n. 59 - 80132 Napoli

al tecnico incaricato P.I. TRIVANI Giovanni
Via Enrico Cosenz 11 - 80139 Napoli

Servizio Polizia Locale- U.O. Tutela Edilizia
Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio

Disposizione Dirigenziale n. 317 del 3 maggio 2024

OGGETTO: Inefficacia della inefficacia della CILA 2369/2019 per un intervento di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in via Trinità degli Spagnoli n. 12 .

Premesso che

- in data 23/04/2019 la sig.ra Iuliucci Ilenia (codice fiscale LCCLRI97D54F839F) nella qualità di Amministratore Unico della società *Da Ninnone SRLS* in qualità di locataria delegata dai sigri De Simone Vittorino (codice fiscale DSMVTR76H23H501I), De Simone Francesca Romana (codice fiscale DSMFNC77P61H501T) e De Simone Stefania (codice fiscale DSMSFN82S51H501P), proprietari dell'immobile in oggetto, ha presentato comunicazione inizio lavori asseverata allegando elaborati grafici redatti da tecnico incaricato, P.I. Trivani Giovanni, acquisiti al PG/368056/2019;
- con nota PG/495107 del 14/06/2021 del Servizio Polizia Locale - U.O. Tutela Edilizia, è stato comunicato che a seguito di verifiche effettuate presso l'immobile commerciale in Via Trinità degli Spagnoli n. 12 si è accertato che la Cila n. 2369_2019, presentata per lavori di manutenzione straordinaria, risulta priva del preventivo parere archeologica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 smi, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e in particolare l'articolo 6bis che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione d'inizio lavori asseverata;
- il Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 smi, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- la Legge regionale n.13 del 10 agosto 2022 smi, *Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*;
- la Legge regionale n.19 del 28 novembre 2001 smi, *Procedure per il rilascio dei permessi di costruire*;

- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999 (BURC. n.63 del 27 settembre 1999), così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della Variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011;
- la *Variante generale al Prg*, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 (BURC n.29 del 14 giugno 2004) smi;
- le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n.447/1995 smi e alle norme tecniche del *Piano di zonizzazione acustica* (approvato con Delibera C.C. n.204 del 21 dicembre 2001 smi);
- la Delibera di GC n.77 del 27 giugno 2011 smi relativa alle modalità di inoltro telematico delle CILA e SCIA;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti alla *Sezione 2- Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sezione 2.3- Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024 (PIAO)*, approvato con Delibera di G.C. n.406 del 25 ottobre 2022 smi;
- il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2022/2024)* adottato con Deliberazione di G.C. n.132 del 28 aprile 2022 smi.

Considerato che l'immobile oggetto dell'intervento rientra:

- nella zona A - *insediamenti di interesse storico* ed è censito come *unità edilizie di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte*, disciplinato dagli articoli 63 e 64 della *Variante generale al Prg*;
- in *area d'interesse archeologico* di cui alla Tavola 14-vincoli archeologici della citata variante;
- in *area stabile* di cui alla Tavola 12- vincoli geomorfologici della citata variante.

Rilevato che:

- la CILA_2369_2019 presentata riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria con diversa organizzazione funzionale degli spazi interni presso l'unità immobiliare ubicata al piano terra del fabbricato sito in via Trinità degli Spagnoli n. 12 e censita al catasto fabbricati sezione SFE foglio 1, particella 36 subalterno 10;
- l'efficacia della CILA allo stato risulta illegittima in quanto conseguita sulla base di inesatte rappresentazioni dei fatti e di dichiarazioni non veritiere. Nello specifico:
 - ai sensi dell'art.21, co.3 del *Regolamento edilizio* non sono consentite opere che modificano le parti dell'immobile di cui non è stata dimostrata la legittimità della consistenza dello stato pregresso con riferimento alla costruzione del fabbricato. In particolare non è stata prodotta una planimetria catastale di impianto o analoga documentazione probante, quali atti di proprietà, riprese fotografiche ecc. Inoltre rispetto alla planimetria catastale anno 1963 rilevata d'ufficio, dal rilievo dello stato dei luoghi si riscontra una difformità dovuta alla presenza di una finestra sulla facciata prospiciente il cortile realizzata nella muratura portante;
 - risulta carente sul piano documentale in quanto priva degli idonei elaborati e degli atti indicati all'articolo 6bis, comma 1 del *Dpr n.380/01 smi* oppure all'articolo 23, commi 1 e 1bis del *Dpr n.380/01 smi* e articolo 27 del *Regolamento edilizio*. In particolare mancano:
 - versamento dei diritti di segreteria previsti della *Delibera di G.C. n.827 del 26 luglio 2011* poiché l'allegato bollettino di pagamento risulta già utilizzato nella Cila_1518_2019 resa improcedibile con comunicazione PG/365274/2019 del 19/04/2019;
 - estremi del nulla osta preventivo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 58 della Variante generale al Prg, considerato che, diversamente da quanto dichiarato dal tecnico, gli interventi consistono non soltanto nella realizzazione di divisioni in "*blocchetti di siporex incollati alla pavimentazione*" bensì, come si rileva dal grafico di progetto, anche nella diversa localizzazione dei servizi igienici e relativi impianti;
 - le opere edilizie, come rilevate dall'elaborato grafico, interessano parti strutturali dell'immobile in quanto si rileva una apertura nella muratura portante sulla facciata prospiciente il cortile. Tali opere non rientrano tra gli interventi subordinati a tale procedimento di cui all'articolo 6bis del *Dpr n.380/01 smi*.

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione d'inefficacia della CILA emessa ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n.241/90 smi, PG/593719/2023 del 19/07/2023, notificata per compiuta giacenza alle parti.

Preso atto della proposta di provvedimento del 02/05/2024 a firma del responsabile del procedimento arch. Daniela Ingallina che conferma l'istruttoria già effettuata in quanto la parte non ha prodotto osservazioni relative alla suddetta comunicazione. Pertanto la CILA_2369_2022 allo stato risulta inefficace poiché incompleta e conseguita sulla base di rappresentazioni dei fatti e di dichiarazioni non veritiere. Infatti le stesse opere che si intendono eseguire o eseguite risultano difformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare alle norme antisismiche e di tutela dei beni culturali .

Considerata la sussistenza delle ragioni d'interesse pubblico nella tutela in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza delle costruzioni in quanto l'intervento proposto non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non risultano acquisiti gli atti di assenso rilasciati dagli enti competenti necessari per l'esecuzione delle opere previste, ovvero il parere archeologico rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e l'autorizzazione sismica.

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi, anche potenziale, di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/90 smi, degli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e degli articoli 8 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* adottato con Delibera di GC n.69 del 1 marzo 2024 smi;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del Dlgs n.267/2000 smi e degli articoli 13, co.1, lett.b) e 17, co.2, lett.a) del *Regolamento dei Sistemi dei Controlli Interni*, approvato con Delibera di CC n. 4 del 28 febbraio 2013.

Attestato che il presente provvedimento

- contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto della disciplina dell'articolo 20, comma 6 del Dpr n.380/2001 smi;
- non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sottosezione 2.3 del PIAO e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli. In attuazione della specifica misura di prevenzione della corruzione MS39T, l'elenco delle disposizioni emesse dal SSUE è pubblicato in forma aggregata nella pagina web dell'area tematica dedicata allo Sportello Unico Edilizia.

Tanto premesso

SI COMUNICA

l'inefficacia della CILA 2369/2019 in quanto difetta dei presupposti di cui all'art.6bis del Dpr n.380/2001 smi e art.2 della Lr n.13/2022 smi e risulta incompleta e conseguita sulla base di false rappresentazioni dei fatti e di dichiarazioni mendaci.

SI ORDINA

il pagamento dei diritti di segreteria di € 128,00 (euro centoventotto/00) da effettuarsi mediante bonifico bancario *codice IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118* intestato al Comune di Napoli, entro 30 giorni (trenta) dalla notifica del presente atto, indicando nella causale "CILA_2369_2019- via Trinità degli Spagnoli n. 12".

Prova documentale del versamento della predetta andrà trasmessa al Servizio Sportello Unico Edilizia che, in caso di inottemperanza, procederà all'iscrizione della somma a ruolo esattoriale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo n.112 del 13 aprile 1999 smi.

Si comunica, altresì, che spetta al medesimo tecnico incaricato trasmettere alla parte il presente atto, così come stabilito con Delibera di GC n.2117 del 18 dicembre 2009.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente

Il dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia
arch. F. Vittoria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, "Codice amministrazione digitale". Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al *Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio* per la pubblicazione e l'archiviazione; al *Servizio Polizia Locale- UO Tutela Edilizia, Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi*.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, co.4 della Legge n.241/90 smi si comunica al destinatario che il presente atto potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.